

Legge Regionale 4 marzo 2019, N.1

**Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro  
(nuova Legge Tirocini)**

**Scheda di sintesi: principali novità e punti di interesse**

**TUTOR DIDATTICO (ART.1)**

Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di **quaranta tirocinanti**.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare **fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente**.

**DESTINATARI E DURATA DEI TIROCINI (Art. 2)**

La **durata massima dei tirocini**, comprensiva di proroghe, non può essere superiore a:

- **sei mesi**;
- **ventiquattro mesi** per persone con disabilità (Art.1, Comma 1, L. 68/1999);
- **dodici mesi** per persone svantaggiate (legge n. 381 del 1991, richiedenti nonché titolari di asilo, protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria - D.P.R. n. 21/ 2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale – D.L. n. 286 del 1998, vittime di tratta – D.L. 24/2014).

La **durata minima del tirocinio** non può essere inferiore a **due mesi**. Nel caso in cui il datore che ospita il tirocinante svolga una **attività stagionale** la durata minima di **un mese**.

Il **tirocinante ha diritto ad una sospensione** del tirocinio per maternità, infortunio e malattia, laddove questa si protragga per una durata pari o superiore a **trenta giorni** di calendario.

Il **tirocinio può essere sospeso dal datore ospitante** per i periodi di chiusura aziendale di almeno **quindici giorni** di calendario.

**NUOVI SOGGETTI PROMOTORI (ART.3)**

- Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
- Fondazioni di Istruzione tecnica superiore (ITS);
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

**PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO (ART. 4)**

**Il soggetto ospitante deve:**

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- c) non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;

d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;  
e) fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella **medesima unità operativa**, di prestatori Deliberazione legislativa n. 106/2019 9 già adibiti ad **attività equivalente** a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:

- 1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- 2) licenziamento collettivo;
- 3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- 4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- 5) licenziamento per fine appalto;
- 6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

**Numero di tirocinanti ospitabili** in relazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché **a tempo determinato** (con data inizio contratto a termine anteriore alla data di avvio del tirocinio e scadenza successiva alla fine del tirocinio):

- a) da **0** a non più di **5**: **1 tirocinante**
- b) numero compreso tra **6** e **20**: **2 tirocinanti**
- c) **21** o più: **10% dei dipendenti**.

#### ULTERIORI TIROCINANTI OSPITABILI

I datori ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra, **un tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei ventiquattro mesi precedenti**, fino ad un **massimo di quattro** tirocinanti, secondo quanto specificato: i contratti di lavoro subordinato debbono avere una durata di almeno sei mesi e possono essere anche a tempo parziale, se la riduzione di orario non eccede il 50 per cento.

E' vietato:

- adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- sostituire con i tirocinanti il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero;
- operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività.

Il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti ad eccezione di **lavoro accessorio**, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.

#### PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E VERIFICA REGIONALE E QUALIFICAZIONE DEI TIROCINI (ART. 5)

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna **verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni** effettuate dai soggetti promotore ed ospitante **dopo dieci giorni dal ricevimento della documentazione**.

Qualora la documentazione risulti incompleta o non idonea, l'Agenzia segnala immediatamente la necessità di integrare la documentazione, entro il termine di trenta giorni.

**Il tirocinio è attivabile dopo la verifica informatica effettuata dall'Agenzia.**

#### **INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE (ART. 6)**

L'indennità è di importo corrispondente ad **almeno 450 euro mensili**.

#### **MONITORAGGIO E VIGILANZA (ART.7)**

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna realizza il monitoraggio dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.

La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso.

L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna definisce con proprio atto, in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato richieste dall'amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi da parte del tirocinante al termine dell'esperienza. Il formulario è trasmesso all'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna da parte del soggetto promotore.

#### **SANZIONI VERSO IL SOGGETTO PROMOTORE E/O SOGGETTO OSPITANTE (ART. 8- 9)**

Vengono ulteriormente definite e diversificate le sanzioni per soggetto promotore e soggetto ospitante.

**E' previsto il divieto di attivare ulteriori tirocini da uno a tre anni, fino all'interdizione permanente, a seconda della gravità dell'evento rilevato a seguito di attività ispettiva e della sanabilità o meno dell'evento.**

#### **TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (ART. 11)**

La nuova norma regola il funzionamento dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Per tali tirocini l'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.